



Comune di Canino

(Provincia di Viterbo)

Copia

DETERMINAZIONE DEL SETTORE N. 5

TECNICO

N. 135 DEL 22-08-23

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SORTEGGIO CON MODALITA' DI SELEZIONE A CAMPIONE PER LA VERIFICA DELLE COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (C.I.L.A.) E DI SOPRALLUOGO E VERIFICA SUL POSTO DELLE SEGNALAZIONI

L'anno duemilaventitre, il giorno ventidue del mese di agosto, nel proprio Ufficio, il Responsabile del Settore Pacini Laura.

Premesso che:

- la disciplina normativa legata alla S.C.I.A. (ad esclusione della S.C.I.A. alternativa al permesso di costruire) e alla C.I.L.A. prevede che l'inizio dei lavori possa essere contestuale alla relativa presentazione, fatta salva la possibilità per il Comune, entro il termine di trenta (30) giorni dalla presentazione, di poter notificare al proponente, al progettista e al direttore dei lavori il divieto di prosecuzione degli interventi e l'ordine di ripristino delle parti poste in essere, ferma restando la facoltà per gli aventi titolo di presentare una nuova S.C.I.A. oppure di rendere idonea quella già presentata, qualora i necessari presupposti possano essere soddisfatti mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle previste trasformazioni ovvero mediante l'acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari per poter eseguire i lavori;
- decorso il termine di cui al precedente punto, il Comune adotta i provvedimenti inibitori e sanzionatori dovuti *ex legem* in presenza delle condizioni di cui all'art.21 nonies della L. 241/1990;
- l'adozione dei provvedimenti inibitori e sanzionatori è subordinata all'accertamento, da parte del Comune, dell'impossibilità di tutelare l'interesse pubblico protetto mediante conformazione dell'intervento segnalato alla normativa vigente;
- in caso di S.C.I.A. e C.I.L.A. (e, per assimilazione, in tutti i casi per i quali viene delegata al tecnico esterno la responsabilità della verifica del rispetto della normativa vigente), ai fini delle asseverazioni ostese alla P.A., il professionista competente assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale, sostituendosi pertanto alla Pubblica Amministrazione;
- l'eventuale infrazione degli obblighi derivanti dal ruolo assunto comporta l'apertura di un procedimento amministrativo nei confronti del tecnico asseverante, del cui avvio deve essere informato prima di ogni ulteriore atto, anche per dare facoltà di rimediare ad errori o incompletezze;
- il DPR 380/2001 art. 27 dispone in capo al responsabile dell'ufficio competente durante tutta la fase della pratica edilizia (S.C.I.A., C.I.L.A. P.d.C.), l'attività di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio;

Considerato che:

- il crescente numero di Comunicazioni e Segnalazioni in materia edilizia, conseguente all'ampliamento del campo di applicazione di tali strumenti autorizzativi, attuato dalle recenti disposizioni legislative già adottate a livello nazionale, genera, in assenza di un corrispondente aumento delle dotazioni degli uffici in termini di risorse umane e strumentali dedicate, significative difficoltà di gestione del complesso di attività proprie degli uffici stessi, con il rischio concreto ed attuale di riduzione della efficacia dei controlli sulla documentazione presentata, a fronte di una gestione esclusivamente formale del procedimento;
- la oggettiva difficoltà di esecuzione dei controlli documentali entro il termine di 30 giorni previsto dall'art.19, comma 6-bis della Legge 241/90, conduce, ove necessario, all'avvio di procedimenti di annullamento di ufficio di cui all'art.21-nonies della medesima legge che, pur avviati entro il ragionevole termine di 12 mesi dalla data dell'istanza, confliggono sovente con il legittimo affidamento degli interessati ed ingenerano un elevato rischio di contenzioso, a detrimento della efficacia dei controlli e degli obiettivi di semplificazione delle normative nazionali e regionali di settore;
- la dotazione del personale tecnico assegnato all'interno del Settore Tecnico, in proporzione alla quantità dei compiti e del lavoro da svolgere, non consente un controllo di tutte le pratiche che giornalmente vengono acquisite agli atti, nel termine dei 30 giorni dalla presentazione, con inevitabili ripercussioni sulla efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Preso atto che:

- per quanto sopra detto, risulta necessario prevedere uno snellimento delle procedure amministrative, anche a favore della verifica in loco dei titoli edilizi da formalizzare con provvedimento espresso da parte della Pubblica Amministrazione, migliorando la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio;
- appare opportuno procedere ad una revisione delle modalità di espletamento della funzione di controllo amministrativo sulle autodichiarazioni rese in materia di attività edilizia, per le quali la normativa ha sostituito il controllo preventivo nella forma dell'autorizzazione espressa, sotto la piena responsabilità del privato, con l'obiettivo di garantire massimi livelli di funzionalità, correttezza ed imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;

Visti:

- il D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii., normativa di carattere generale, che ha favorito la semplificazione dei procedimenti amministrativi, consentendo al cittadino di produrre autocertificazioni ed autodichiarazioni in luogo di documenti, fermo restando l'obbligo della P.A. di definire le modalità di espletamento dei controlli a campione;
- gli articoli 71 e 72 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, in combinato disposto con gli articoli 46 e 47, i quali prevedono, rispettivamente, che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, nonché, nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni stesse;

Considerato

- che, ai fini dei controlli di cui sopra, le Pubbliche Amministrazioni individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'esecuzione dei controlli medesimi, oltreché le modalità per la loro esecuzione;

Ritenuto:

- di dover adottare disposizioni applicative in ordine ai controlli delle pratiche edilizie e dei sopralluoghi in loco, nella misura di almeno il 50% del totale della SCIA e delle CILA presentate;

- di procedere al controllo obbligatorio delle S.C.I.A. con particolare riguardo alle fattispecie sotto elencate:
 - procedimenti relativi agli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all'art.23, comma 01, lettera b) del D.P.R. 380/2001;
 - procedimenti relativi agli interventi di nuova costruzione, di cui all'art.23, comma 01, lettera c) del D.P.R. 380/2001;
 - procedimenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'art.10, comma 01, lettera c) del D.P.R. 380/2001;
 - accertamenti di conformità ai sensi dell'art.37 del DPR 380/2001;
- di dover implementare le misure di controllo e contrasto all'abusivismo edilizio, prevedendo, per i titoli edilizi da formalizzare con provvedimento espresso da parte della Pubblica Amministrazione, disposizioni specifiche per l'esecuzione di sopralluoghi tecnici;

Precisato che si potrà comunque sottoporre a controlli ulteriori pratiche e istanze, ove se ne ravvisi l'opportunità, in ordine alle dimensioni, all'impatto urbanistico ed edilizio ed alla rilevanza dell'intervento;

Accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6bis della L. n.241/1990 e dell'art.6, commi 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013;

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento;

Ritenuto, quindi, per le motivazioni sopra esposte, di istituire una disciplina di controllo a campione e in loco degli atti abilitativi tramite autodichiarazione, con decorrenza 01/10/2023 (primo sorteggio in data 16/10/2023);

Visti:

- La Legge n.241/1990 e s.m.i.;
- Il D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.;
- Il D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.;
- La Legge della Regione Lazio n.15/2008 e s.m.i.;
- D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

Visti:

- la Deliberazione di C.C. n. 19 del 19/04/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025;
- la Deliberazione di C.C. n. 20 del 19/04/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;
- la Deliberazione di G.C. n. 73 del 26/04/2023 con la quale stato approvato il P.E.G. 2023-2025, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto n. 1 del 02/01/2023 con il quale la sottoscritta è stata incaricata Responsabile della P.O. del 1^ settore "Affari Generali" e del 5^ Settore "Servizi tecnici" e connessi servizi ed uffici;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente richiamate,

- di adottare il seguente atto di coordinamento tecnico amministrativo delle attività istruttorie in materia di S.C.I.A. e C.I.L.A., a partire dal 01/10/2023 (primo sorteggio in data 16/10/2023):

A. saranno sottoposte a controllo obbligatorio tutte le SCIA con particolare riguardo alle seguenti tipologie di procedimenti:

- gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica di cui all'art.23 comma 01 lettera b) del D.P.R. 380/2001;
- gli interventi di nuova costruzione di cui all'art.23, comma 01, lettera c) del D.P.R. 380/2001;
- procedimenti relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'art.10, comma 01, lettera c) del D.P.R. 380/2001;
- accertamenti di conformità ai sensi dell'art.37 del DPR 380/2001;

B. potrà essere effettuato a campione il controllo amministrativo, di merito e la verifica in loco delle C.I.L.A. e delle S.C.I.A., per una percentuale idonea a garantire almeno il 50% delle pratiche presentate; controllo che potrà essere effettuato dalla data di inizio lavori comunicata sino alla comunicazione di fine lavori;

C. modalità per effettuare il controllo a campione:

- l'estrazione per il controllo a campione di cui sopra avverrà ogni quindici giorni, fermo restando che, in caso di coincidenza con giorno festivo, sarà effettuata il primo giorno lavorativo successivo;
- per la determinazione del campione, si farà riferimento a tutte le S.C.I.A. e C.I.L.A. pervenute nel corso dei 15 giorni antecedenti all'estrazione;
- definito il numero delle istanze complessivamente pervenute, si procederà al sorteggio di un numero di pratiche tale da garantire che le pratiche soggette a controllo obbligatorio e di quelle sorteggiate sia pari almeno al 50% del totale delle pratiche presentate;
- in caso di mancata effettuazione del sorteggio, per cause di forza maggiore, saranno sottoposte a controllo tutte le S.C.I.A. e C.I.L.A. pervenute nei 15 giorni antecedenti l'estrazione non effettuata;
- ai fini della selezione per sorteggio, le istanze considerate saranno inserite in un elenco, sulla base dell'ordine cronologico di arrivo, riportante esclusivamente la data ed il numero di protocollo;
- il sorteggio sarà effettuato in maniera automatica, utilizzando un generatore di numeri casuali;
- verrà redatto un verbale che riporterà il numero e l'individuazione delle pratiche che rientreranno nel campione, nonché l'indicazione della metodologia e dei dati utilizzati per la generazione dei numeri casuali;
- il verbale contenente l'elenco delle pratiche sorteggiate sarà conservato agli atti del S.U.E.;

- di adottare il seguente atto di coordinamento dei controlli in loco per i titoli edilizi da formalizzare con provvedimento espresso da parte della Pubblica Amministrazione, a partire dal 01/10/2023 (primo sorteggio in data 01/04/2023) stabilendo che:

A. saranno sottoposte a sopralluogo per l'accertamento della conformità dei lavori, a seguito della comunicazione d'inizio dei lavori pervenuta agli atti, e la verifica della corrispondenza al titolo edilizio rilasciato, il 50% delle Comunicazione d'Inizio Lavori pervenute;

B. modalità per effettuare il controllo a campione:

- l'estrazione per il controllo a campione di cui sopra avverrà ogni 6 mesi (il primo di marzo e il primo di settembre di ogni anno) fermo restando che, in caso di coincidenza con giorno festivo, sarà effettuata il primo giorno lavorativo successivo;
- per la determinazione del campione, si farà riferimento a tutte le Comunicazioni d'Inizio Lavori pervenute nel corso dei 6 mesi antecedenti all'estrazione;
- definito il numero delle istanze complessivamente pervenute, si procederà al sorteggio di un numero di pratiche tale da garantire che le pratiche soggette a controllo obbligatorio e di quelle sorteggiate sia pari almeno al 50% del totale delle pratiche presentate;
- in caso di mancata effettuazione del sorteggio, per cause di forza maggiore, saranno sottoposte a controllo tutte le Comunicazioni d'Inizio Lavori pervenute nei 6 mesi antecedenti l'estrazione non effettuata;
- ai fini della selezione per sorteggio, le istanze considerate saranno inserite in un elenco, sulla base dell'ordine cronologico di arrivo, riportante esclusivamente la data ed il numero di protocollo;
- il sorteggio sarà effettuato in maniera automatica, utilizzando un generatore di numeri casuali;
- verrà redatto un verbale che riporterà il numero e l'individuazione delle pratiche che rientrano nel campione, nonché l'indicazione della metodologia e dei dati utilizzati per la generazione dei numeri casuali;
- il verbale contenente l'elenco delle pratiche sorteggiate sarà conservato agli atti del S.U.E.;

- **di dare atto** che le pratiche sottoposte a controllo obbligatorio e quelle sorteggiate saranno oggetto di verifica dell'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'intervento edilizio, nonché della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, dichiarazioni e certificazioni di conformità, attestazioni ed asseverazioni ad esse allegate, oltre a verifica e controllo in loco della veridicità di quanto dichiarato;

- **di dare atto** che il controllo a campione costituisce, comunque, una facoltà degli uffici e, pertanto, saranno sottoposte a controllo anche tutte le istanze per le quali se ne ravvisi l'opportunità, in relazione alle dimensioni, all'impatto urbanistico ed edilizio, nonché alla rilevanza dell'intervento;

- **di dare atto** che, in caso di esito negativo dei controlli, troveranno applicazione le sanzioni di cui al D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e della vigente normativa regionale e nazionale;

- **di dare atto** che restano ferme le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico edilizia;

- **di dare atto** che verrà data ampia diffusione delle disposizioni di cui al presente atto anche mediante formale comunicazione agli ordini professionali;

- **di dare atto** che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6-bis della L. 7 agosto 1990, n.241, e degli artt.6, comma 2, e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pacini Laura

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Comune di Canino protocollo n. 0012745 del 29-08-2023.

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo e d'ufficio.

Lì ,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pacini Laura

Comune di Canino protocollo n. 0012745 del 29-08-2023.